



# Il Fisco semplice

n. 3  
2019

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:  
Settore Fiscalità d'Impresa  
Tel. 06 5866 220 · E-mail [tributario@confcommercio.it](mailto:tributario@confcommercio.it)

## L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

### Obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra soggetti privati: "Rischio" od "Opportunità"? La "prossima tappa": l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

Dallo scorso **1° gennaio**, come noto, è partito l'**obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra soggetti privati**. Si tratta, sicuramente, di un "**cambiamento epocale**" nella vita delle nostre imprese che, nelle intenzioni del Legislatore, ha un triplice obiettivo:

1. digitalizzare i processi di certificazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, razionalizzando una serie di adempimenti amministrativi e contabili derivanti da disposizioni normative emanate in un periodo storico in cui si utilizzavano solo documenti analogici;
2. offrire servizi di supporto agli operatori IVA nella fase di liquidazione dell'imposta e di predisposizione delle dichiarazioni;
3. permettere all'Amministrazione finanziaria l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti di tali operazioni in forma strutturata, certa e immediata, prima dei termini di presentazione della dichiarazione IVA, potenziando, quindi, i processi di analisi del rischio e controllo per intercettare ed arginare frodi od evasioni fiscali.

L'adozione della **fatturazione elettronica** può portare, però, anche **vantaggi, in termini di semplificazione**, sia alle **imprese** sia agli **intermediari** che le assistono quali, ad esempio:

- › l'eliminazione del consumo di carta;
- › l'eliminazione dei costi di archiviazione (sia per gli spazi che per il personale addetto);
- › l'eliminazione dei costi di spedizione delle fatture cartacee;
- › la riduzione dei costi amministrativi sia nella fase di registrazione delle fatture attive e passive che nelle successive fasi di pagamento/incasso;
- › la riduzione degli errori di registrazione;
- › l'eliminazione della comunicazione dei dati delle fatture (cosiddetto "spesometro") all'Agenzia delle Entrate.

La **fatturazione elettronica** può essere, quindi, per il nostro Sistema un'"**opportunità**" da cavalcare e non un "**rischio**" da evitare.

Ciò premesso, nel corso del 2018, la **Confederazione** – al fine di evitare che l'avvio della fatturazione elettronica

#### L'aforisma del mese

*Io sono convinto che se molti membri del Congresso si compilassero i moduli delle tasse da soli, ci sarebbe stata da tempo una riforma fiscale*  
– Bill Archer

obbligatoria si potesse tramutare in ulteriori oneri amministrativi a carico delle imprese – in seno al **“Forum Italiano sulla Fatturazione Elettronica”** – ha svolto una costante e proficua attività di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con il MEF, proponendo soluzioni e modifiche normative che hanno trovato accoglimento sia nei provvedimenti legislativi emanati dal Governo sia nei documenti di prassi e nelle FAQ emanati dall’Amministrazione finanziaria.

Mi riferisco, in particolare, alle disposizioni contenute nel **decreto fiscale collegato che hanno semplificato il processo di fatturazione elettronica ed attenuato il regime sanzionatorio** in caso di violazioni (in pratica una sorta di **“moratoria”** per consentire ad imprese ed intermediari di abituarsi, con maggiore tranquillità, all’obbligo della fatturazione elettronica).

## 1. Fatturazione elettronica: le modifiche intervenute con il decreto fiscale collegato

### 1.1 Attenuazione del regime sanzionatorio (“moratoria”)

Per il **primo semestre 2019 – fino al 30 settembre 2019**, invece, per i soli contribuenti che effettuano la **liquidazione periodica IVA con cadenza mensile** – le sanzioni previste per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA:

- › non si applicano, qualora la fattura elettronica sia emessa dopo le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione ma, comunque, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA;
- › si applicano, ma con la riduzione dell’80%, qualora la fattura sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

### 1.2 Semplificazioni in tema di emissione delle fatture.

A partire dal **1° luglio 2019**:

- › sarà possibile emettere le fatture cosiddette “immediate” entro 10 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni;
- › chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell’operazione deve darne evidenza nella fattura stessa.

### 1.3 Semplificazioni in tema di annotazione delle fatture emesse.

- › Tutte le fatture emesse devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma devono essere incluse nella liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione;
- › in caso di cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, le fatture devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

### 1.4 Semplificazioni in tema di registrazione degli acquisti.

- › Viene abrogato l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.

### 1.5 Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA.

- › Il cessionario/committente, come noto, può detrarre l’imposta – previa registrazione della fattura di cui è in possesso – nella liquidazione relativa al mese in cui la fattura stessa è stata ricevuta e annotata. Ora, la novellata disposizione – pur mantenendo i termini attuali – stabilisce che possa essere esercitato il diritto alla detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, nella liquidazione relativa al mese di riferimento.

## 2. La “prossima tappa”: l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

E dopo l’obbligo della **“fatturazione elettronica”**, è già alle porte la **“prossima tappa”** di quello che viene definito il **“Fisco telematico”**.

Con il **decreto fiscale collegato**, infatti, per i **“commercianti al dettaglio”** ed i soggetti assimilati, è stato introdotto l’**obbligo di memorizzare elettronicamente e di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri**.

L’obbligo decorrerà dal **1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari annuo superiore a 400.000 euro**; per tutti **gli altri soggetti scatterà dal 1° gennaio 2020**.




Per effetto dell'introduzione di tale obbligo **non ci sarà più la necessità di registrare i corrispettivi nell'apposito registro** che, quindi, viene **abolito**.

Inoltre, negli anni **2019 e 2020**, per l'acquisto di un **"Registratore Telematico"** o per l'**adattamento** dell'attuale **"Misuratore Fiscale"** – mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi – alle imprese è riconosciuto un **credito d'imposta per ogni apparecchio** – complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta – per un massimo di **250 euro** in caso di acquisto di un nuovo **"Registratore Telematico"** e di **50 euro** in caso di **adattamento** dell'attuale **"Misuratore Fiscale"**.

Anche questo **"cambiamento"** può essere un **"opportunità da cavalcare** e non un **"rischio"** da evitare che può portare **vantaggi, in termini di semplificazione**, sia alle **imprese** sia agli **intermediari** che le assistono.

E' necessario, però, affrontare questo **"cambiamento"** con lo sguardo di chi, come **Sergio Marchionne**, crede che **"Il mondo non progredisce ripetendo all'infinito le stesse cose. Progredisce perché c'è qualcuno che decide di spezzare la catena dell'abitudine e dell'inerzia; perché c'è qualcuno che sceglie di non essere più un risultato del passato ma una delle cause del futuro."**





# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## DEFINIZIONE AGEVOLATA

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019, sono stati approvati il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dal Decreto fiscale collegato (D.L. n. 119/2018), con la quale possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Per poter accedere a questa definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

La domanda per aderire alla definizione agevolata deve essere presentata, in via telematica, entro il 31 maggio 2019 ed entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24.

## SISMA BONUS

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 61 del 19 febbraio 2019

Con la Risposta a interpello n. 61 del 19 febbraio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alle detrazioni previste per il Sisma bonus nell'ipotesi di un immobile danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, per il quale si è beneficiato di contributi unicamente finalizzati a coprire gli oneri sostenuti per il ripristino dell'immobile danneggiato.

A tal proposito, l'Agenzia ha chiarito che è possibile usufruire del Sisma bonus in quanto l'accesso all'agevolazione non è precluso dal fatto che i contribuenti abbiano, in precedenza, beneficiato di contributi unicamente finalizzati a garantire la copertura degli oneri sostenuti per la riparazione dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici.



## SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – ALIQUOTA IVA

### Principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019

Con il Principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito all'aliquota IVA da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande che si distingue rispetto alla mera cessione dei medesimi beni. Infatti, mentre alla cessione di alimenti e bevande l'aliquota Iva da applicare varia in funzione della singola tipologia di bene alimentare venduto, alla somministrazione di alimenti e bevande è applicabile l'Iva agevolata del 10%. Questo perché il contratto di somministrazione di alimenti e bevande è inquadrato nell'ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi, caratterizzato dalla commistione di "prestazioni di dare" e "prestazioni di fare".



## FATTURAZIONE ELETTRONICA

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 67 del 26 febbraio 2019

Con la Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 67 del 26 febbraio 2019 sono stati forniti ulteriori chiarimenti, di seguito riportati, in merito alla fatturazione elettronica per un soggetto non stabilito in Italia ma ivi identificato ai fini IVA mediante rappresentante fiscale, che effettua operazioni di acquisto da fornitori stabiliti in Italia.

1. L'Agenzia ricorda che, per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche oppure di effettuare il cosiddetto "esterometro".
2. Un soggetto non residente non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l'inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato.
3. L'Amministrazione finanziaria fa presente che il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la detrazione Iva, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito.
4. Con la locuzione "copia cartacea della fattura" si deve intendere un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all'originale informatico sulla base delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.

L'Agenzia fa presente che i destinatari dell'obbligo di presentazione dell'esterometro sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.



## CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO O L'ADATTAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2019

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 1° marzo


Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2019, sono state definite le modalità per fruire del bonus spettante agli esercenti attività di commercio al minuto o assimilate, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri incassati.

Come noto, il suddetto bonus è stato introdotto per agevolare i contribuenti al passaggio alla nuova procedura di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020, per tutti gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate e, anticipatamente, dal 1° luglio 2019 per quelli con volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta è fruibile per i costi sostenuti negli anni 2019 e 2020 ed è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento. Il beneficio è disponibile fino all'esaurimento dei fondi destinati allo scopo.

Con il Provvedimento in esame, l'Agenzia stabilisce che il credito, utilizzabile soltanto in compensazione tramite F24, è fruibile dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento dello strumento. Il pagamento del corrispettivo deve avvenire mediante uno strumento di pagamento tracciabile (assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, bonifici, bollettini postali, carte di debito e di credito, prepagate eccetera).

Per l'utilizzo del credito in argomento, con successiva Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 1° marzo 2019, è stato istituito il seguente codice tributo: "6899" denominato "Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127".



## PROROGA SCADENZA DELLO "SPESOMETRO" E DELL'"ESTEROMETRO"

### Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2019, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 che modifica i termini per la trasmissione dei dati relativi a **spesometro, esterometro e comunicazioni delle liquidazioni IVA**. In particolare, viene disposta la proroga, dal 28 febbraio 2019 al 30 aprile 2019, per:

- › le comunicazioni dello spesometro del 3° e 4° trimestre 2018 e, per coloro che hanno optato per la trasmissione semestrale, del 2° semestre 2018;
- › le comunicazioni dei dati relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti esteri (esterometro).

Il DPCM in parola, inoltre, dispone la proroga del termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2018. La scadenza, inizialmente fissata al 28 febbraio, è stata modificata al 10 aprile 2019.

Infine, viene prorogato al 16 maggio 2019 (la scadenza era inizialmente fissata al 16 aprile 2019), il termine entro il quale deve essere versata l'IVA da parte dei soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop tramite l'uso di un'interfaccia elettronica. In tal caso, va applicata una maggiorazione pari allo 0,40% mensile a titolo di interesse corrispettivo. I dati inerenti alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019 possono essere trasmessi dai suindicati soggetti entro il 31 maggio 2019.

## CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 72 dell'8 marzo 2019

Con la Risposta n. 72 dell'8 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, ovvero l'agevolazione per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo commisurata alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Nell'interpello si chiedeva se fosse possibile la cessione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ad altra società di capitali.

L'Agenzia risponde negativamente in quanto l'art. 1260 c.c., secondo cui il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge, non è richiamato dalla disciplina del credito d'imposta in ricerca e sviluppo.

L'Amministrazione finanziaria prosegue precisando che il trasferimento della titolarità è ammissibile solo nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati (ad esempio, nei casi di fusione, successione per decesso dell'imprenditore individuale, scissione).



## L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## FAQ SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

**DOMANDA** Si chiede di sapere se, in vigore della fattura elettronica, sono obbligatorie le diciture relative all'assolvimento del contributo CONAI, il consenso al trattamento dei dati ai fini della Legge sulla Privacy e, per quanto riguarda gli alimentaristi, l'indicazione dei termini relativi ai pagamenti.

**RISPOSTA** Al riguardo, si precisa che i dati di cui alle predette voci non sono espressamente indicati tra gli elementi informativi obbligatori previsti dalle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

Tuttavia, nel definire il contenuto informativo della fattura elettronica, le medesime specifiche tecniche prevedono che possono essere inserite ulteriori ed eventuali informazioni che possono risultare utili sulla base delle tipologie di beni/servizi ceduti/prestati e delle esigenze informative intercorrenti tra singolo fornitore e singolo cliente.

Pertanto, si ritiene che anche le informazioni obbligatorie derivanti da specifiche disposizioni legislative, come quelle indicate nel quesito, possano essere inserite nella fattura elettronica, ritenendo corretto il loro inserimento nel blocco «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della fattura elettronica nell'ipotesi di emissione per i passaggi interni, si precisa quanto segue.

**RISPOSTA** Come noto, anche i passaggi interni sono oggetto di emissione di fattura elettronica inviata all'SDI e, trattandosi di una sorta di autofattura, si ritiene che, per tali operazioni, debbano essere utilizzate le medesime modalità previste per l'emissione dell'autofattura.

**DOMANDA** Viene chiesto all'Agenzia delle Entrate se i soggetti che sono non tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti) devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche.

**RISPOSTA** L'Amministrazione finanziaria risponde negativamente, precisando che, per l'anno 2019, tali soggetti non devono emettere le fatture elettroniche. L'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l'anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che "Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche". Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.





## BONUS ALBERGHI

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se è possibile usufruire del c.d. bonus alberghi per i lavori di ristrutturazione effettuati su una unità adiacente alla struttura alberghiera, acquistata con la finalità di costruire nuove camere e locali funzionali all'albergo.

**RISPOSTA** Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere, di cui all'art. 10 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, è stato oggetto di una modifica normativa con la Legge di Stabilità del 2016, la quale, introducendo il nuovo comma 2-bis, ha esteso il credito d'imposta anche nel caso in cui "la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni". Pertanto, nel rispetto delle disposizioni riguardanti il c.d. "Piano" casa, i lavori di ristrutturazione sull'unità immobiliare acquistata con la finalità di costruire nuove camere e locali funzionali all'albergo, risultano agevolabili.

## DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISO DI ACCERTAMENTO A SEGUITO DI RETTIFICA IN VIA DI AUTOTUTELA

---

**DOMANDA** Si chiede se è possibile usufruire della definizione agevolata, di cui all'art. 2, del D.L. n. 119/2018, per un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, notificato al contribuente in data 19 settembre 2018 e successivamente rettificato, con atto notificato in data 8 novembre 2018, a seguito di istanza di autotutela avanzata dal medesimo contribuente.

**RISPOSTA** Occorre innanzitutto precisare che, in generale, l'esercizio del potere di autotutela, da parte della Pubblica Amministrazione, determina la caducazione dell'avviso originario con la conseguenza che si avrà un nuovo atto impositivo a correzione del precedente. Pertanto, si ritiene che, nel caso prospettato, l'avviso di accertamento originario, notificato in data 19 settembre 2018, non sia più definibile essendo stato sostituito dall'atto di rettifica, il quale, a seguito della sua notifica oltre il termine perentorio del 24 ottobre 2018, previsto dal citato D.L. n. 119/2018, anch'esso non potrà usufruire della definizione agevolata.

## IVA - COMPENSAZIONE E/O RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER UN'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se un'associazione non riconosciuta che attui alcuni percorsi formativi a valere, poi, su un fondo professionale – attraverso cui vengono finanziati l'imponibile, le ritenute, i contributi previdenziali ma non l'IVA - possa portare in compensazione e/o a credito l'IVA pagata ai professionisti che prendono parte al piano formativo, che figura quale unico costo a carico della medesima associazione.

**RISPOSTA** Solo coloro che sono titolari di partita IVA possono portare l'IVA in compensazione, verticale (es. IVA da IVA) oppure orizzontale (es. IVA e Irpef), o a credito nei confronti del fisco, per il quale dovrà essere chiesto il rimborso. Per coloro che, invece, non hanno la partita IVA, il pagamento della predetta imposta rimane a carico del contribuente, senza la possibilità di poterla portare in compensazione o a credito. Pertanto, solo se l'associazione in questione risulta essere titolare di partita IVA, si ritiene che essa può portare in compensazione o a credito il costo sostenuto per il pagamento dell'imposta in questione. Diversamente, l'associazione può portare in deduzione il costo sostenuto relativo all'IVA pagata ai docenti. Al riguardo, si precisa che l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il contribuente può considerare in deduzione quale costo l'IVA non detratta, solo se tale mancata detrazione non sia dipesa da una sua scelta, oppure a seguito di valutazioni di convenienza economico-gestionali (Circolari n. 6/E/2009 e n. 25/E/2010).

## LUNEDÌ 1° APRILE

**IVA - Dichiarazione annuale relativa al 2018**

Presentazione della dichiarazione Iva entro il 30 aprile 2019.

**IMPOSTE E TASSE - Adempimenti con scadenza domenica 31 marzo 2019**

Proroga al 1° aprile 2019 di taluni adempimenti con scadenza domenica 31 marzo 2019.

## VENERDÌ 5 APRILE

**IVA - Provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di persone**

Per gli esercenti attività di trasporto, termine di emissione della fattura relativa alle provvigioni corrisposte ai rivenditori di documenti di viaggio per trasporto pubblico urbano di persone.

## MERCOLEDÌ 10 APRILE

**IVA - Liquidazioni periodiche - Trasmissione**

Trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel quarto trimestre 2018.

## LUNEDÌ 15 APRILE

**MODELLO 730 - Dichiarazione precompilata**

Termine iniziale a decorrere dal quale la dichiarazione dei redditi mod. 730 precompilato è messa a disposizione dei contribuenti.

**IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro**

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991.

## MARTEDÌ 16 APRILE

**IVA - Contribuenti mensili - Mese di marzo 2019 - Versamento - Pubbliche amministrazioni e soggetti con fatture "split payment"**

Versamento risultante da liquidazione mese di marzo 2019 (Mod. F24 e cod. trib.: 6003). Versamento dell'imposta "Split payment" dovuta dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti.



## **CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari - Ritenute operate**

Versamento con Mod. F24 delle ritenute operate nel mese precedente da parte di intermediari immobiliari, nonché da quelli che gestiscono portali telematici, all'atto del riversamento ai proprietari dei canoni dei contratti di locazione breve incassati per il loro tramite.

## **BOLLO - Pagamento in modo virtuale**

Versamento dell'acconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale da parte dei soggetti di cui all'art. 15-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

## **IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte**

Versamento con Mod. F24 di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.

## **ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente: per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile) e per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione). Mod. F24 e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com.).

## **ACCISE - Versamento imposta**

Pagamento dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese precedente.

## **IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione**

Versamento con interessi della rata d'imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale con Mod. F24 telematico e cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi).

## **IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo**

Versamento - con Mod. F24 - imposta intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

# MERCOLEDÌ 17 APRILE

## **IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento**

Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 18 marzo 2019 con pagamento sanzione ridotta dell' 1,5 per cento e interessi nella misura dello 0,8 per cento annuo. Mod. F24 e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva). N.B.: interessi relativi a ritenute versati assieme a ritenute.

# MARTEDÌ 23 APRILE

## **IVA - Servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici - Regime speciale - Dichiarazione trimestrale e versamento**

Dichiarazione trimestrale e versamento imposta relativa ad operazioni di commercio elettronico effettuate da operatori non UE e da operatori UE nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta.

**IVA - Misuratori fiscali - Comunicazione delle operazioni di verifica effettuate**

Comunicazione telematica - per fabbricanti e laboratori di verifica - delle operazioni di verifica periodica dei misuratori fiscali effettuate nel trimestre solare precedente.

**BOLLO - Fatture elettroniche - Versamento**

Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare precedente.

## VENERDÌ 26 APRILE

**IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili e trimestrali**

Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. INTRASTAT relativi al mese di marzo 2019 ed al I trimestre 2019.

## MARTEDÌ 30 APRILE

**REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni**

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.

**IVA - Rimborsi trimestrali - Presentazione domanda di rimborso o di utilizzazione in compensazione**

Presentazione telematica ad Agenzia Entrate del Modello IVA TR per richiesta di rimborso o di utilizzazione in compensazione dell'IVA a credito relativa al I trimestre 2019.

**IVA - Elenchi delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

**BOLLO - Documenti informatici**

Versamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici per l'anno precedente.

**BOLLO - Pagamento in modo virtuale**

Versamento rata bimestrale dell'imposta di bollo in modo virtuale.

**IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP - Adempimenti collegati - Termini di presentazione e di versamento**

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 30 settembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

**IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972**

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).



**ANAGRAFE TRIBUTARIA - Comunicazione annuale - Trasmissione telematica**

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria da parte di società, enti ed altre autorità, per l'anno solare precedente.

**IVA - Dichiarazione annuale relativa al 2018**

Presentazione della dichiarazione Iva per l'anno 2018.

**TOSAP / COSAP - Versamento rata**

Versamento rata trimestrale per tassa o canone occupazione spazi.

**EREDI - Dichiarazione modello REDDITI**

Presentazione dichiarazione da parte di eredi di persone decedute successivamente al mese di febbraio 2018.

**DEFINIZIONE AGEVOLATA - C.d. "rottamazione-ter" delle cartelle di pagamento dal 2000 al 2017 - Presentazione dichiarazione di adesione**

Presentazione della dichiarazione di adesione per avvalersi della definizione agevolata - c.d. "rottamazione-ter" - delle cartelle di pagamento relative al periodo 2000 - 2017.

**DEFINIZIONE AGEVOLATA - Imposta di consumo sulle sigarette elettroniche - Presentazione della dichiarazione**

Presentazione della dichiarazione ai fini della definizione agevolata dell'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche (Art. 62-quater, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

**DEFINIZIONE AGEVOLATA - C.d. "Saldo e stralcio" - Presentazione della domanda**

Presentazione della domanda ai fini della c.d. definizione "a saldo e stralcio".

**IVA - Elenchi delle fatture emesse e ricevute (c.d. "Spesometro")**

Trasmissione degli elenchi delle fatture emesse e ricevute (c.d. "Spesometro") relative al III ed al IV trimestre 2018, ovvero, in caso di opzione per la trasmissione semestrale, relative al II semestre 2018.

